

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 14/02/2025

FATTO

- La società ricorrente si rivolge all'Arbitro lamentando nel ricorso l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per la mancata esecuzione di un suo ordine di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che le ha cagionato la decadenza da una facilitazione esattoriale di 77.166,67 €. La ricorrente riferisce di intrattenere con la banca resistente un contratto di conto corrente, movimentabile mediante *home banking*. La società ricorrente ha ottenuto le "rottamazioni" di due cartelle esattoriali, che prevedono: a) la corresponsione in 18 rate dell'importo di 127.455,43 € per la prima cartella, con stralcio di 68.794,61 € dovuti a titolo di sanzioni, spese e interessi; b) la corresponsione in 18 rate dell'importo di 11.103,84 € per la seconda cartella, con stralcio di 8.372,06 € dovuti a titolo di sanzioni, spese e interessi. Dunque, per effetto della rottamazione, la società ricorrente aveva ottenuto una riduzione complessiva del proprio debito erariale di 77.166,67 €. Le prime tre rate di entrambe le rottamazioni sono state corrisposte senza problemi, utilizzando il pagamento PagoPA mediante *l'home banking*. Il 14/05/2024 la società ricorrente ha disposto il pagamento della quarta rata delle due rottamazioni a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre utilizzando *l'home banking* dell'intermediario resistente. In particolare, ha effettuato due pagamenti CBILL per un totale di 7.166,18 € (di cui 6.591,98 per la prima cartella e

574,20 € per la seconda). Riferisce che in base alla distinta emessa dal sistema dell'intermediario, l'operazione di pagamento risultava "APPROVATA" — con l'indicazione del Codice Firmatario e dell'OTP — e "INVIATA". Per la società ricorrente, vista l'intervenuta approvazione e l'emissione della distinta, l'operazione di pagamento della quarta rata poteva considerarsi conclusa.

Il pagamento della quarta rata non è andato a buon fine, nonostante la presenza della relativa provvista sul conto corrente. Successivamente all'esecuzione della predetta operazione, la banca non ha inviato alla società ricorrente alcuna comunicazione circa la mancata esecuzione dell'ordine di pagamento. Pertanto, la società riteneva di avere adempiuto al pagamento della quarta rata della rottamazione. Il 12/07/2024 la società istante ha ricevuto la notifica dell'atto di intimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avente per oggetto l'interezza delle cartelle oggetto di rottamazione, comprensive di sanzioni, spese e interessi. Riferisce che, contattata l'Agenzia, la società ha appreso del mancato pagamento della quarta rata e della conseguente decadenza dalla definizione agevolata, costituita dallo stralcio di 77.166,67 € per sanzioni, spese e interessi e dalla rateizzazione del rientro. A seguito di un'ulteriore interlocuzione con l'Agenzia, la società ricorrente ha appreso che la decadenza avrebbe potuto essere evitata con l'esecuzione del pagamento accompagnata da una data di valuta antergata al 14/05/2024 da parte dell'intermediario. Tuttavia, la banca, nonostante la richiesta della ricorrente, non ha provveduto in tal senso, mancando addirittura di rispondere alla richiesta. La ricorrente afferma che a causa della mancata risposta dell'intermediario, si è vista costretta a chiedere una rateizzazione delle cartelle esattoriali comprensive delle sanzioni, delle spese e degli interessi. Questa rateizzazione è stata accettata, con l'eccezione di tre rate, le quali rimangono immediatamente esigibili per l'importo complessivo di 53.493,59 €.

Tanto premesso, parte ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale che assume dovuto all'inadempimento dell'intermediario resistente, quantificato in 77.166,67 €, ossia la quota di debito che risultava stralciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima della decadenza dal beneficio. Chiede inoltre la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

2. In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente deduce quanto segue. In rito, il ricorso è inammissibile, perché involge tematiche di natura tributaria. Nel merito, la società ricorrente ha ottenuto la rottamazione di due cartelle esattoriali, con stralcio di una parte del debito e pagamento del residuo con scadenza mensile, tramite bollettini CBILL a scadenze fisse e inderogabili a partire dal 31/10/2023. Il pagamento del CBILL in scadenza al 31/05/2024 è stato disposto dalla ricorrente tramite *home banking* il 14/05/2024. Questo "addebito non è mai stato contabilizzato sul conto della società" ricorrente e il mancato pagamento entro il 31/05/2024 ha comportato la decadenza dal beneficio. L'evidenza della disposizione prodotta dalla società ricorrente non è una ricevuta di avvenuto pagamento, ma è semplicemente uno *screenshot* dell'inserimento dell'ordine di pagamento in data 14/05/2024. La dicitura "approvata e inviata", riportata sullo *screenshot* è riferita unicamente all'inserimento dell'ordine che è stato appunto correttamente approvato dal cliente ed inviato alla banca. L'intermediario deduce che in realtà, impartire correttamente la disposizione non determina né garantisce la corretta esecuzione del flusso di pagamento. Successivamente all'inserimento di un ordine di pagamento, resta a carico del cliente la responsabilità di controllare l'esito definitivo della disposizione: era onore della società ricorrente verificare il

buon esito del pagamento entro il 31/05/2024, controllando i movimenti del proprio conto corrente. Se lo avesse fatto avrebbe potuto ottemperare al pagamento entro il temine previsto. Al contrario, la società ha negligentemente mancato di verificare il buon esito del pagamento, avvedendosi del mancato addebito solo con la notifica dell'atto di intimazione dell'Agenzia delle Entrate, inviando un reclamo alla banca solo il 31/07/2024. Peraltro, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il reclamo è stato riscontrato con PEC del 14/08/2024. In ogni caso, non risulta neppure che la ricorrente abbia provveduto al pagamento del CBILL in scadenza al 31/07/2024. Di conseguenza, quand'anche fosse stato possibile ripristinare il pagamento della rata scaduta il 31/05/2024, la decadenza sarebbe comunque intervenuta per il mancato pagamento della rata di luglio 2024. Quanto alla richiesta di retrodatare il pagamento per beneficiare comunque dell'agevolazione, la specificità del pagamento CBILL (unico riconosciuto dall'Agenzia) non è tecnicamente compatibile con una valuta antergata. L'intermediario chiede in via principale di dichiarare la inammissibilità per materia del ricorso ed in subordine di respingerlo in quanto infondato, stante la dimostrata grave negligenza della ricorrente.

3. In sede di repliche parte ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, deduce quanto segue. Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, deduce che il ricorso non riguarda affatto profili tributari, bensì prettamente civilistici, vertendo sulla responsabilità dell'intermediario per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali. Il fatto che il danno sia costituito da un maggior carico fiscale per il ricorrente non fa venir meno la competenza dell'ABF. Quanto al merito, la banca è incorsa in un inadempimento non dando esecuzione all'ordine di pagamento correttamente inserito dalla società ricorrente, come attestato dalla distinta prodotta dal sistema telematico dell'intermediario (che non è un semplice *screenshot*, come suggerito dall'intermediario). Inoltre, l'intermediario ha colpevolmente mancato di avvisare la cliente del rifiuto dell'operazione. Infatti, l'art. 3 (Rifiuto di esecuzione di un ordine di pagamento), Sezione II, del contratto di conto corrente prevede espressamente che la banca comunichi al correntista con la massima sollecitudine e comunque, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento indicati nel contratto, il rifiuto dell'esecuzione di un ordine di pagamento. Ancora, l'art. 17 (Esecuzione degli incarichi), Sezione I, del contratto di conto corrente prevede espressamente che la banca esegue gli incarichi del correntista, a meno che non vi sia un giustificato motivo e che, in questo caso, la banca informerà prontamente il correntista del rifiuto di assumere l'incarico.

D'altra parte, sul piano normativo, gli artt. 25-28 del d.lgs 11/2010 stabiliscono che il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del proprio cliente in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento e ha anche l'obbligo di rintracciare senza indugio l'operazione di pagamento e di darne informazione all'utente. Al contrario, l'intermediario non ha dato alcuna comunicazione del rifiuto, a mezzo lettera, e-mail o SMS. In assenza di una simile comunicazione, alla società ricorrente non può in alcun modo essere rimproverato di non aver controllato l'effettivo addebito delle somme in conto corrente nei 15 giorni tra la sua disposizione e la scadenza del termine di pagamento della rata. La società ricorrente non ha mai ricevuto riscontro al proprio reclamo, nonostante quanto affermato dall'intermediario. Infatti, la banca non produce alcuna ricevuta di consegna della PEC asseritamente trasmessa il 14/08/2024.

4. Nelle controrepliche il resistente, oltre a ribadire quanto già affermato, riguardo al contratto di conto corrente di cui la società ricorrente lamenta l'inadempimento, prodotto con le repliche, afferma quanto segue: «Si eccepisce che l'articolato normativo posto a base delle repliche si riferisce al c/c stipulato tra la Banca e il ricorrente ed è pertanto inopponibile in questa sede alla resistente e non potrà essere preso in considerazione da codesto Arbitro».

DIRITTO

1. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità *ratione materiae* sollevata dall'intermediario resistente, il quale sostiene che il ricorso riguarda tematiche di natura tributaria, che esulano dalla competenza dell'Arbitro. Il Collegio osserva che il ricorso propone un'azione di responsabilità contrattuale, chiedendo il risarcimento dovuto all'inadempimento di obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente (art. 1218 c.c.); l'eccezione, priva di fondamento, non può essere accolta.
2. Nel merito, il ricorso verte intorno a fatti che nella ricostruzione di entrambi le parti è pacifica. Nello specifico, la società ricorrente ha ottenuto le "rottamazioni" di due cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 1, comma 231, l. 197 del 29/12/2022, con stralcio dell'importo dovuto a titolo di sanzioni, spese e interessi, per un totale di 77.166,67 € (68.794,61 € e 8.372,06 €) e con rateizzazione su 18 mesi. Il 14/05/2024 la società ricorrente ha disposto tramite *home banking* il pagamento a favore di Agenzie delle Entrate -Riscossione della quarta rata di due rottamazioni di debiti erariali (in scadenza il 31/05/2024), del valore complessivo di 77.166,18€. Parte ricorrente produce l'evidenza contabile dell'inserimento di due disposizioni di pagamento tramite CBILL PagoPA che reca l'indicazione di stato "Approvata e inviata". Peraltro, lo stesso intermediario riferisce con le proprie controdeduzioni che la società ricorrente ha correttamente disposto le due operazioni. Il pagamento, tuttavia, non è stato eseguito dall'intermediario e la società ricorrente non è stata informata della mancata esecuzione. È altresì pacifico e non contestato il fatto che sul conto corrente vi fosse la provvista necessaria a effettuare il pagamento. L'intermediario non ha spiegato le ragioni della mancata esecuzione del pagamento, limitandosi ad affermare che fosse onere del ricorrente verificare l'effettivo buon fine delle operazioni.

Il mancato pagamento ha comportato la decadenza dal beneficio fiscale della rottamazione, con immediata esigibilità dell'intero debito (215.695,94 €), comprensivo di sanzioni, spese e interessi inizialmente stralciati per la rottamazione (77.166,67 €). Parte ricorrente documenta che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione lo abbia ritenuto decaduto a seguito del mancato pagamento. Il Collegio osserva che la decadenza, peraltro, costituisce un fenomeno che si verifica *ex lege* ai sensi dell'art. 1, comma 244, l. 197 del 29/12/2022.

La rateizzazione del credito è stata poi parzialmente recuperata con un accordo con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ad eccezione dell'importo di 53.493,59 €, rimasto esigibile), ma senza alcuno stralcio sull'ammontare dovuto: lo stralcio di 77.166,67 € per spese, sanzioni e interessi non è stato ripristinato.

3. Tanto ricostruito in fatto, l'oggetto del ricorso riguarda l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per inadempimento. Parte ricorrente infatti afferma che l'intermediario si sia reso inadempiente sotto un duplice profilo: in primo luogo non ha dato seguito alle disposizioni CBILL inserite il 14/05/2024; in secondo luogo, ha mancato di avvertirlo del mancato buon fine delle operazioni. Entrambi queste obbligazioni risultano oggetto del contratto di conto corrente. In particolare, secondo

l'art. 17 del contratto «la banca esegue gli incarichi del correntista, a meno che vi sia un giustificato motivo» e, in base all'art. 3, in caso di rifiuto di effettuare il pagamento la banca è tenuta a darne notizia con la massima sollecitudine al correntista, chiarendo i motivi del rifiuto, salvo che tale comunicazione si ponga in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o con la normativa anti-riciclaggio. Il Collegio osserva inoltre come ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 11/2010 il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto.

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001) ha chiarito che nei giudizi di adempimento, risoluzione e risarcimento il creditore ha l'onere di provare il titolo, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a dimostrare l'adempimento o che l'inadempimento sia stato determinato a causa a lui non imputabile.

Il Collegio rileva che nel caso di specie, l'intermediario resistente nei propri atti non ha spiegato le ragioni del mancato pagamento, limitandosi ad affermare che fosse onere del ricorrente verificare l'effettivo buon fine delle operazioni.

4. Accertata quindi l'illegittimità della condotta dell'intermediario per l'inadempimento nell'esecuzione dell'ordine di pagamento, il Collegio esamina la conseguente domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente. Dagli atti risulta che parte ricorrente beneficiava di uno stralcio del proprio debito fiscale pari a 77.166,67 € (a titolo di sanzioni, spese e interessi di due cartelle esattoriali) e che ha perso questo beneficio con il mancato pagamento tempestivo delle rate in scadenza il 31/05/2024. L'entità del danno derivante dall'inadempimento si sostanzia pertanto nella perdita di tale beneficio fiscale, di cui parte ricorrente chiede l'integrale rimborso. La domanda può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per l'inadempimento nell'esecuzione dell'ordine di pagamento. Per l'effetto, dispone che l'intermediario corrisponda l'importo di euro 77.166,67 a titolo di risarcimento del danno.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA